



Consiglio Regionale della Campania

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0007267/U Data: 28/04/2017 10:01
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della III
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: "Semplificazione in materia di distribuzione commerciale" – stralcio articolo 17 del disegno di legge (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017). Reg. Gen. n. 438

Ad iniziativa della Giunta regionale

IL PRESIDENTE

VISTA la decisione assunta dalla I Commissione Permanente nella seduta del 19 aprile 2017
VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

III Commissione Consiliare Permanente per l'esame

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 28 APR. 2017

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Disegno di legge

“Semplificazione in materia di distribuzione commerciale”
Stralcio articolo 17 del disegno di legge (Regione Campania Casa
di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017)

Ad iniziativa della Giunta regionale

Reg. Gen. 438

Art. 17

Semplificazioni in materia di distribuzione commerciale

1. Alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente “3-bis. I regimi amministrativi relativi alle attività commerciali indicate nella presente legge, sono disciplinati nell'Allegato D, secondo la modulistica regionale di cui al comma 3 e documentati secondo le previsioni del relativo allegato”;
- b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 2, il primo periodo è sostituito con il seguente “2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, la riduzione della superficie di vendita, nonché l'aggiunta o la riduzione di un settore merceologico e la cessazione e il subingresso nella attività, sono effettuati secondo le modalità previste nell'Allegato D) alla presente legge, a mezzo dell'apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni del relativo allegato”;

- 2) al comma 2, al secondo periodo le parole "Nella SCIA" sono sostituite con le seguenti "Per la formazione del titolo abilitativo";
- c) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito con il seguente "1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superficie degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, nonché il subingresso e la cessazione dell'attività sono effettuati secondo le modalità previste nell'Allegato D) alla presente legge, a mezzo dell'apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni del relativo allegato, nel rispetto delle previsioni del SIAD, previa dotazione degli standard qualitativi, urbanistici e commerciali in ragione della superficie lorda della struttura distributiva";
- d) all'articolo 17, il primo periodo del comma 3, è sostituito dal seguente "3. L'apertura, il trasferimento di sede, la riduzione e l'ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, l'aggiunta o la riduzione di un settore merceologico di una media struttura di vendita, nonché la cessazione o il subingresso nella attività sono effettuati secondo le modalità previste nell'Allegato D) alla presente legge, a mezzo dell'apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni del relativo allegato";
- e) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il comma 10 è sostituito con il seguente "10. Il Comune indice la Conferenza dei servizi e ne fissa lo svolgimento non oltre i cinque giorni successivi alla conclusione del procedimento di cui al comma precedente.";
 - 2) al comma 11 le parole: "entro novanta giorni dalla convocazione" sono soppresse;
 - 3) il comma 14 è abrogato;
- f) all'articolo 25, il comma 17 è sostituito dal seguente "17. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Con decreto dirigenziale sono individuate, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive e la loro durata massima";
- g) all'articolo 32, il comma 1 è sostituito dal seguente "1. I titoli abilitativi per il commercio su posteggi sono distinti per il settore merceologico alimentare e per il settore merceologico non alimentare e sono formati, secondo le procedure stabilite nell'Allegato D) alla presente legge, a mezzo dell'apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni del relativo allegato";
- h) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente "1. I titoli abilitativi per il commercio itinerante sono distinti per il settore merceologico alimentare e per il settore merceologico non alimentare e sono formati, secondo le procedure stabilite nell'Allegato D) alla presente legge";
- i) all'articolo 47, comma 2, le parole "a mezzo SCIA" sono sostituite dalle seguenti "come disciplinato nella relativa sezione di cui all'allegato D) alla presente legge ed è";
- j) all'articolo 50, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente "La vendita di prodotti a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è effettuata in locali non aperti al pubblico e con accesso non dalla pubblica via, secondo le procedure stabilite nell'Allegato D) alla presente legge, a mezzo dell'apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni del relativo allegato";
- k) all'articolo 51, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente "1. La vendita dei

prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è effettuata secondo le procedure previste dall'Allegato D) della presente legge”;

- l) all'articolo 52 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente “La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è effettuata secondo le procedure di cui all'Allegato D) della presente legge, presso il Comune nel quale l'esercente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica”;
 - 2) al comma 3 le parole “Nella segnalazione di cui al comma 1” sono sostituite con le seguenti “Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1”;
 - m) all'articolo 53, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente “1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è effettuata secondo le procedure di cui all'Allegato D) alla presente legge, presso il Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o presso la sede legale se persona giuridica”.
-